



DirSegrStud/ED/MC

**BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE  
ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI  
ODONTOIATRA, FARMACISTA, VETERINARIO, TECNOLOGO ALIMENTARE  
PRIMA E SECONDA SESSIONE ANNO 2022**

IL DIRIGENTE

- Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
- Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985, recante "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra";
- Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59 recante "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470 concernente "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare";
- Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18;
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155;
- Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233;
- Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2019, n. 958 con il quale il preesistente corso di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano è stato trasferito nella sede decentrata di Lodi;



- Visto il Regolamento Tasse, Contributi, Esoneri e Borse di Studio anno accademico 2021/2022 emanato con decreto rettorale 14447/21 del 21 aprile 2021, con il quale questo ateneo ha determinato in 400,00 € l'importo del contributo per l'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. p);
- Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2;
- Visti il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38 e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n. 57 e 24 settembre 2020 n. 661;
- Visto il decreto-legge mille proroghe 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e in particolare l'art. 6, comma 8, ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021";
- Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", in particolare l'art. 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative dei d.l. 25 marzo 2020, n. 19, 16 maggio 2020, n. 33, e 14 gennaio 2021 n. 2 ", in particolare l'art.1, comma 10, lett. t), u), v) e z);
- Visto il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, in particolare l'art. 1, secondo cui "lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022";
- Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;



Vista l'Ordinanza ministeriale n. 443 del 5 maggio 2022, con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha indetto per l'anno 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 e precisamente di Chimico e Chimico Iunior, Biologo e Biologo Iunior, Geologo e Geologo Iunior, Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale Iunior, Biotecnologo agrario;

## **DETERMINA**

Il presente bando disciplina le procedure di partecipazione alla prima e seconda sessione 2022 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo alimentare, in attuazione dell'Ordinanza ministeriale n. 443 del 5 maggio 2022.

### **ART. 1 Requisiti per l'ammissione all'esame di stato**

Costituiscono titoli di accesso agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo alimentare, le lauree conseguite ai sensi dell'ordinamento previgente al Dm 509/ 99 e le lauree specialistiche e magistrali previste dalle normative di riferimento citate in premessa.

Sono in particolare previste le seguenti lauree:

- Odontoiatra: laurea in Odontoiatria e protesi dentaria vecchio ordinamento e laurea specialistica/magistrale nelle classi 52/S, LM-46;
- Farmacista: laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche vecchio ordinamento conseguita dopo il 2003 e laurea specialistica/ magistrale nelle classi 14/S, LM-13;
- Veterinario: la laurea in Medicina Veterinaria vecchio ordinamento e laurea specialistica/magistrale nelle classi 47/S, LM-42;
- Tecnologo alimentare: la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e Scienze delle Preparazioni Alimentari vecchio ordinamento, e laurea specialistica magistrale nelle classi 78/S, LM-70.
- 

### **ART. 2 Modalità e termini per la domanda di iscrizione all'esame di stato**

I candidati possono presentare la domanda di ammissione all'esame di Stato per una sola professione in una sola delle sedi universitarie.

La domanda per la prima sessione dovrà essere presentata dal **1° giugno al 23 giugno 2022**

La domanda per la seconda sessione dovrà essere presentata dal **19 settembre al 19 ottobre 2022**

Nella domanda di ammissione:

- i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Medicina Veterinaria (vecchio ordinamento) dovranno autocertificare i dati inerenti lo svolgimento del tirocinio;



- i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria dovranno autocertificare la scelta di una disciplina affine alla clinica Odontostomatologica e di una affine alla Chirurgia Speciale Odontostomatologica, come previsto dal DM 3 dicembre 1985.

La domanda di ammissione dovrà essere prodotta online accedendo alla:

- [Domanda di ammissione all'esame di Stato di Odontoiatra](#)
- [Domanda di ammissione all'esame di Stato di Veterinario, Farmacista, Tecnologo Alimentare](#)

raggiungibili anche dalle singole pagine della sezione [Esami di Stato](#) del portale di Ateneo [www.unimi.it](http://www.unimi.it)

Si accede alla procedura online con le credenziali di Ateneo da studente, (nome.cognome@studenti.unimi.it) oppure con le credenziali di registrazione al portale (per registrarsi al portale [https://registrazione.unimi.it/reg\\_utenti\\_esterni/registrazione/form.html](https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html)).

La compilazione del modulo online prevede l'inserimento di dati anagrafici e di carriera e richiede il caricamento dei seguenti documenti in formato pdf/a:

- Scansione del documento di identità;
- Solo per i laureati presso sedi diverse dall'Ateneo di Milano: autocertificazione di laurea con classe, data, voto e sede.

I candidati che conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda dovranno dichiarare di avere presentato la domanda di laurea, precisando la data della laurea o, in mancanza, la data d'inizio e fine seduta di laurea.

Tali candidati sono tenuti ad iscriversi nei termini prescritti. **Il titolo dovrà essere conseguito comunque entro la data di inizio degli esami di stato.**

Conclusa la compilazione della domanda sarà possibile visualizzare e stampare un riepilogo dei dati inseriti. Il sistema invierà al candidato due comunicazioni di conferma:

1. Notifica di avvenuto inoltro della domanda;
2. Comunicazione contenente il numero di registrazione al protocollo della domanda inviata.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento delle seguenti tasse, a pena di esclusione:

1. Tassa di iscrizione all'esame di stato di € 400,00 a favore dell'Università degli Studi di Milano;
2. Tassa erariale di iscrizione all'esame di stato di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990.

I due pagamenti dovranno essere effettuati tramite Pago PA accedendo a Servizi online (voce Tasse e Pagamenti-Gestione pagamenti – Contributi per prestazioni d'ufficio)  
<https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa>.

Solo dopo il caricamento delle due ricevute di versamento Pago PA, il candidato potrà considerare conclusa l'ammissione. I candidati che non completino l'iscrizione, comprensiva dei pagamenti, nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami di riferimento.

I candidati assenti nella prima sessione non dovranno effettuare i versamenti dovuti per la seconda sessione, ma dovranno comunque ripresentare la domanda di ammissione, entro il 19 ottobre 2022.



I candidati assenti nella seconda sessione, per iscriversi all'esame di Stato dell'anno solare successivo, dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione ed effettuare i versamenti dovuti.

I candidati che si ritirano durante una prova d'esame o che non si presentano al loro turno, perdono il diritto all'esame e non possono ottenere alcun rimborso delle tasse versate.

I candidati non idonei possono ripetere l'esame nella sessione successiva e sono obbligati a sostenere tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate nella sessione precedente, ripresentando la domanda di iscrizione ed effettuando i pagamenti richiesti.

### **ART. 3 Prove d'esame**

In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al presente bando è costituito, per la prima e la seconda sessione dell'anno 2022, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, le Commissioni garantiranno che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

La prova orale della prima sessione avrà inizio il 25 luglio 2022.

La prova orale della seconda sessione avrà inizio il 17 novembre 2022.

### **ART. 4 Commissione Esami di Stato**

In deroga alle disposizioni normative vigenti, le Commissioni giudicatrici d'esame sono nominate con decreto rettorale, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento.

In caso di eventuale rinuncia dei titolari la commissione si compone in via definitiva a seguito di decreto rettorale con l'indicazione dei rinunciatari e delle nuove nomine.

### **ART. 5 Valutazione delle prove e voto finale**

La Commissione giudicatrice attribuisce a ciascun candidato un voto finale che consiste, nel solo voto della prova orale, e redige un elenco finale degli idonei reso pubblico sul sito di ateneo nelle pagine dedicate agli esami di Stato.

### **ART. 6 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia a quanto previsto nell'ordinanza ministeriale in premessa e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate.



**ART. 7 Responsabile del procedimento e contatti**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Marcello Carpinelli.

Per informazioni utilizzare il [servizio Informastudenti](#) selezionando la categoria: “Post laurea – Esami di stato”.

Milano, 31 maggio 2022

Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio  
Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Emanuela Dellavalle